

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ROMA NEL RINASCIMENTO"

Art. 1 Denominazione

L'Associazione "Roma nel Rinascimento" è stata fondata nel 1984 con lo scopo di "promuovere l'attività di studio e di ricerca a livello interdisciplinare nel campo della cultura e della società romana dal tardo Medioevo al Rinascimento" (dallo Statuto di fondazione, 24 febbraio 1984).

L'Associazione "Roma nel Rinascimento" da ora in avanti denominata "associazione", è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi e attività.

L'Associazione "Roma nel Rinascimento", ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (cosiddetto Codice del Terzo Settore), con l'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e con l'iscrizione in apposita sezione di questo, dovrà inserire nella propria denominazione sociale la sigla "ETS" (Ente del Terzo Settore).

Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, l'Associazione "Roma nel Rinascimento" adotterà pertanto la denominazione di Associazione "Roma nel Rinascimento ETS" e utilizzerà l'indicazione di "Ente del Terzo settore" o la sigla "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 Sede

L'Associazione "Roma nel Rinascimento", riconosciuta come Ente Morale dal Ministero degli Interni e dal Ministero dei Beni Culturali, è un ente di carattere privato senza scopi di lucro e ha durata illimitata.

L'Associazione "Roma nel Rinascimento" ha sede a Roma in via G. Vitali nr. 34, CAP 00149.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Scopo

L'Associazione "Roma nel Rinascimento" ha lo scopo di promuovere l'attività di studio e di ricerca a livello interdisciplinare nel campo della cultura e della società romana dal tardo Medioevo al Rinascimento, nella sua interazione con la cultura europea in tutte le sue espressioni.

Tale finalità civica, solidaristica e di utilità sociale è perseguita mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale costituente l'oggetto sociale di cui al successivo articolo 4.

Art. 4 Finalità e attività

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza

di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore della comunità scientifica:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni.
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative.

Gli scopi suddetti vengono raggiunti svolgendo le seguenti attività:

- Organizzare seminari, conferenze, tavole rotonde, incontri di studio, corsi di lezioni, convegni;
- Censire il materiale inedito ed edito (manoscritti, incunaboli, epigrafi e materiali documentari) relativo alla storia di Roma ed alla sua cultura dal tardo Medioevo all'Età rinascimentale;
- Curare l'arricchimento della biblioteca specializzata;
- Stabilire le relazioni con Istituzioni ed Enti italiani e stranieri che abbiano finalità ed interessi simili e curare iniziative comuni;
- Curare in modo particolare i rapporti di collaborazione con Istituti universitari, organismi di studio e di ricerca, per favorire un costante collegamento in particolare con il territorio romano;
- Cooperare con Sovrintendenze, Archivi e Biblioteche, Enti ed Istituzioni culturali, nazionali e territoriali per effettuare ricerche che investano problemi della cultura romana dal tardo Medioevo all'Età rinascimentale;
- Pubblicare i risultati delle ricerche sui temi legati agli interessi dell'Associazione;
- Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di

ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Soci

All'Associazione possono aderire tutti coloro che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Sono soci di "Roma nel Rinascimento" coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su presentazione di almeno due Soci, verranno ammessi dall'Assemblea e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dall'Assemblea stessa. Al momento dell'ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Compete all'Assemblea ordinaria con maggioranza assoluta l'accettazione di nuovi soci secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei soci.

In caso di mancata ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la delibera di rigetto e comunicarla all'interessato.

La quota annuale a carico dei soci non è trasmissibile, né rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

I soci ordinari hanno il dovere di partecipare con assiduità all'attività culturale dell'Associazione.

L'Assemblea dei soci può creare dei COMITATI ONORARI INTELLETTUALI composti da non soci che si sono distinti per particolari meriti scientifici e culturali e abbiano acquisito meriti particolari nei confronti dell'Associazione. I soggetti facenti parte di tali comitati prendono parte all'attività dell'associazione ma non possono ricoprire cariche nell'associazione stessa, non versano la quota sociale né hanno diritto di voto.

Art. 6 Diritti e doveri dei soci

Tutti i Soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione nella persona del Presidente o del Segretario.

I Soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

I Soci svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività finalizzata alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Al Socio possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di socio si perde per:

- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle norme dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'Assemblea delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con posta certificata all'interessato.

Art. 8 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Organo di controllo (eventuale)

Tutte le cariche associative sono elettive, hanno durata triennale, sono esercitate a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spese.

Art. 9. Composizione e attribuzioni dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti i Soci, a far data dalla delibera di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- nominare e revocare il Presidente;
- nominare e revocare gli altri componenti del Consiglio Direttivo (Vice Presidente e Segretario) e l'eventuale Organo di controllo nonché eventuali Commissioni di ricerca e Comitati;
- deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e

promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Soci, secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;

- deliberare sull'esclusione degli associati;

- deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto e Atto costitutivo dell'Associazione;

- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le delibere assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci e deve essere convocata dal Presidente, almeno due volte l'anno, entro il 30 aprile e il 31 dicembre, per l'approvazione dei bilanci (consuntivo e preventivo) e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta (e-mail) da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora nonché l'ordine del giorno.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea è presieduta dal Segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà più uno dei Soci. Non è possibile partecipare per delega.

Non sono computati nel quorum costitutivo i Soci assenti che abbiano fornito giustificazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le delibere dell'assemblea straordinaria riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patri-

monio residuo devono essere deliberati con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Le delibere dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Esso è composto da tre membri (Presidente, Vicepresidente e Segretario), scelti fra i soci.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, l'Assemblea provvede a sostituirli con una nuova elezione.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio (Vice Presidente e Segretario).

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e al preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta (e-mail) da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le delibere del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Sono valide le riunioni del Consiglio Direttivo mediante strumenti di videoconferenza, purché:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione;
- sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di regolare convocazione saranno valide le riunioni del Consiglio Direttivo ove siano intervenuti tutti i membri dello stesso e l'organo di controllo sia stato precedentemente informato della riunione.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- indire adunanze, convegni, ecc.;
- deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca;
- conservare i beni dell'Associazione e redigere l'inventario.

Art. 15 Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione nei confronti di terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente in particolare:

- provvede all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ad eventuali dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o

impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 16 Il Segretario

Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Al Segretario compete:

- la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- la redazione dei libri verbali nonché del libro soci

Art. 17 Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo alla loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro dei soci;
- libro delle assemblee e delle delibere dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle delibere degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19 Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative dei Soci;
- erogazioni liberali di Soci e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;

- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità scientifiche, civiche e di utilità sociale.

Art. 20 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei Soci, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione del revisore, qualora nominato.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devoluti ad attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 del presente Statuto.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i Soci, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, allorquando istituito.

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle delibere degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

F.TO: PAOLA FARENGA

F.TO: FRANCESCA MARIA CALEGARI Notaio